



**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO**  
**PROVINCIA DI VICENZA**



**C O P I A**

Affissa all'Albo Pretorio il **02/11/2009**

**ULTERIORI LIMITI E MODALITÀ PER APPLICARE LA LEGGE REGIONALE N. 14 DELL'8 LUGLIO 2009, RECANTE "INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE".**

*Nr. Progr.*                    **72**

*Data*                        **28/10/2009**

*Seduta NR.*                    **7**

*Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 28/10/2009 alle ore 20:30. Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle Adunanze, oggi 28/10/2009 alle ore 20:30 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione.*

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
ZOPPELLETTO ALESSANDRO	S	MORETTO MASSIMO	S	DE MARCHI ROBERTO	S
BENINCÀ CLAUDIO	S	DE ROSSO GALLIANO	N	SACCARDO EDI	S
ZOCCHETTA CHRISTIAN	S	PORRO GIORGIO	S	ACCO DIEGO	S
CERON DAMIANO	S	DAL POZZOLO SILVANO	S		
BRUSCATO MICHELE	S	MATTIELLO FRANCA	S		
MICHELAZZO MARIA LUIGIA	S	MONTICELLO FABIO	N		
VIALE EVA	N	COSTA LUIGI	S		
<i>Totale Presenti: 14</i>			<i>Totali Assenti: 3</i>		

*Sono presenti gli Assessori Esterni: PONZONI GIOVANNI FRANCESCO, FARESIN ILARIO*

*Assenti Giustificati i signori:  
VIALE EVA*

*Assenti Non Giustificati i signori:  
DE ROSSO GALLIANO; MONTICELLO FABIO*

*Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. LUIGI ALFIDI.*

*In qualità di SINDACO, il SINDACO ALESSANDRO ZOPPELLETTO assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:*

OGGETTO: ULTERIORI LIMITI E MODALITÀ PER APPLICARE LA LEGGE REGIONALE N. 14 DELL'8 LUGLIO 2009, RECANTE "INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE".

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**DATO ATTO** che la discussione e' conservata agli atti su nastro magnetico, ai sensi dell'art. 43 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, approvato con deliberazione C.C. N. 32 del 20.5.1998;

**ESAMINATA** l'allegata proposta di deliberazione concernente gli ulteriori limiti e modalità per applicare la Legge regionale n. 14 dell'8 luglio 2009, recante "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla Legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche";

**PRESO ATTO** che sulla stessa è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica richiesto dall'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

**DATO ATTO** che il provvedimento non comporta alcun impegno di spesa, talché non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs N. 267/2000;

### CON I SEGUENTI VOTI:

Consiglieri presenti n.14      Votanti n. 10      Favorevoli n.10  
Contrari nessuno      Astenuti n. 4 (Costa Luigi, Acco Diego, Saccardo, Edi, De Marchi Roberto)

## DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di deliberazione redatta dal Responsabile del Settore;
- 2 - di dichiarare immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 con la seguente separata votazione, allo scopo di permettere un celere proseguimento del procedimento, con separata votazione, legalmente espressa, che ha il seguente esito:

Consiglieri presenti n.14      Votanti n. 10      Favorevoli n.10  
Contrari nessuno      Astenuti n. 4 (Costa Luigi, Acco Diego, Saccardo, Edi, De Marchi Roberto)

2. di demandare al Responsabile del Settore ogni conseguente adempimento.

OGGETTO: ULTERIORI LIMITI E MODALITÀ PER APPLICARE LA LEGGE REGIONALE N. 14 DELL'8 LUGLIO 2009, RECANTE "INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE".

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Ha redatto la seguente proposta di deliberazione**

### **Premesso che:**

- in data 11/07/2009 é entrata in vigore la L.R. 08/07/2009 n. 14 (pubblicata nel BUR n. 56 del 10/07/2009 ) recante: "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla Legge Regionale 12/07/2007 n. 16 in materia di barriere architettoniche", meglio conosciuta come "Piano Casa";
- l'art. 9, comma 5 della citata Legge Regionale stabilisce che fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, i Comuni entro il termine del 30/10/2009 deliberano, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se o con quali ulteriori limiti o modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2, 3 e 4;
- decorso inutilmente tale termine la Giunta Regionale, entro i successivi quindici giorni, nomina un commissario ad acta con il compito di convocare, entro e non oltre dieci giorni, il Consiglio Comunale ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento;
- l'art. 7, comma 2 della citata Legge Regionale riconosce ai Comuni la possibilità di stabilire incentivi di carattere economico nel caso che vengano utilizzate tecniche costruttive proprie della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili;

### **Considerato che:**

- la scelta di applicare i contenuti della L.R. 08/07/2009 n. 14 costituisce esercizio dell'autonomia costituzionalmente garantita agli Enti Locali di primo livello dall'art. 114 Cost.;
- lo scopo della L.R. 08/07/2009 n. 14 é quello di consentire un adeguato rilancio dell'attività edilizia a seguito della recente crisi del sistema economico-finanziario, nel rispetto dell'ambiente e del tessuto urbanistico esistente e una sostituzione rapida del patrimonio edilizio fatiscente, obsoleto e non più rispondente alla nuova situazione tecnologica ed energetica, con contestuale protezione dei beni storici, culturali e paesaggistici;
- gli obiettivi della L.R. 08/07/2009 n. 14 vengono perseguiti principalmente agevolando l'ampliamento degli edifici esistenti, la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti e la costruzione di pensiline e tettoie finalizzate all'installazione di impianti solari e fotovoltaici su abitazioni esistenti, ai sensi degli artt. 2, 3 e 5 della Legge stessa;
- l'agevolazione consiste principalmente nell'attribuire ai privati il potere di realizzare gli interventi edilizi sopra indicati anche in deroga alle previsioni dei Regolamenti Comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, purché le relative istanze siano presentate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della Legge sopra citata;

OGGETTO: ULTERIORI LIMITI E MODALITÀ PER APPLICARE LA LEGGE REGIONALE N. 14 DELL'8 LUGLIO 2009, RECANTE "INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE".

- gli interventi di cui agli art. 2 e 3 della L.R. 08/07/2009 n. 14, ad esclusione di quelli sulla prima casa di abitazione, non possono iniziare prima del decorso del termine entro il quale i Comuni devono deliberare, ai sensi dell'art. 9, comma 5 della stessa Legge;
- la tipologia degli interventi realizzabili ai sensi della L.R. 08/07/2009 n. 14 rende la denuncia di inizio attività ivi prescritta assimilabile a quella di cui all'art. 22, comma 3 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, anche ai fini dell'applicazione dei diritti di segreteria;
- il presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun impegno amministrativo di spesa;

**Ritenuto di:**

- applicare in tutto il territorio comunale la normativa di cui alla L.R. 08/07/2009 n. 14, fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 9 della Legge stessa;

**Richiamati:**

- l'art. 42, comma 2, letto b) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 08/07/2009 n. 14;
- la deliberazione della Giunta regionale con n. 2499 del 4 agosto 2009 con la quale sono state approvate le integrazioni delle linee guida di cui all'art. 2 della LR n. 4 del 2007, in applicazione dei commi 2 e 3, art. 3 della LR n. 14 del 2009 (valutazione degli interventi - linee guida per gli edifici non residenziali - graduazione degli ampliamenti consentiti);
- la L.R. 26/10/2009 n. 26;

**PROPONE**

1. di approvare l'allegato documento, contenente i criteri per l'applicazione della legge regionale 8 luglio 2009 n. 14;
2. di applicare alle denunce di inizio attività prescritte dalla L.R. 08/07/2009 n. 14 i diritti di segreteria relativi alle denunce di inizio attività di cui all'art. 22, comma 3 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, determinati giusta delibera di Giunta Comunale n. 22 del 25/02/2009.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 72 DEL  
28/10/2009

OGGETTO: ULTERIORI LIMITI E MODALITÀ PER APPLICARE LA LEGGE REGIONALE  
N. 14 DELL'8 LUGLIO 2009, RECANTE "INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL  
SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E  
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 IN MATERIA DI  
BARRIERE ARCHITETTONICHE".



**COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO**

**- Provincia di Vicenza -**

36010 Via Roma 1

CF e P. IVA n. 00522580240

E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)

<http://www.comune.monticello.vi.it>



Dasa-Rägister

EN ISO 9001:2000

IQ-0404-17

## **Criteria per l'applicazione della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 72 DEL  
28/10/2009

OGGETTO: ULTERIORI LIMITI E MODALITÀ PER APPLICARE LA LEGGE REGIONALE  
N. 14 DELL'8 LUGLIO 2009, RECANTE "INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL  
SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E  
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 IN MATERIA DI  
BARRIERE ARCHITETTONICHE”.

## **Introduzione**

Con legge 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”, la Regione del Veneto ha inteso promuovere il rilancio dell'attività edilizia attraverso l'ampliamento degli edifici esistenti e il contestuale miglioramento della qualità architettonica ed edilizia, nonché di favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili. Tale legge è stata oggetto di limitate modifiche con successiva legge regionale n. 26 del 9 ottobre 2009.

Come affermato nella circolare interpretativa (Deliberazione della giunta regionale n. 2797 del 22 settembre 2009) tale legge si compone di due parti: l'una, necessaria e inderogabile, relativa alla prima casa, di operatività immediata e generalizzata, l'altra, flessibile ed eventuale, rimessa alle scelte di ciascun Comune e variamente modellabile entro i parametri ed i criteri fissati dalla Regione.

Nella compilazione del presente documento ci si è attenuti a tale distinzione, individuando peraltro, relativamente anche alla prima casa di abitazione, criteri applicativi delle disposizioni di legge, laddove le stesse necessitavano di interpretazione, allo scopo di rendere trasparente ed omogeneo il comportamento dell'ufficio competente.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 72 DEL  
28/10/2009

OGGETTO: ULTERIORI LIMITI E MODALITÀ PER APPLICARE LA LEGGE REGIONALE  
N. 14 DELL'8 LUGLIO 2009, RECANTE "INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL  
SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E  
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 IN MATERIA DI  
BARRIERE ARCHITETTONICHE”.

## **Criteria interpretativi della legge n. 14/2009 (applicabili a tutte le fattispecie di ampliamento)**

### **Casi di esclusione**

L'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 individua gli ambiti in cui non trovano applicazione gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della stessa.

Si riportano, con alcuni adeguamenti legati alla situazione particolare del Comune, le fattispecie previste da tale disposizione di legge:

a) gli interventi ricadenti nei centri storici. Il centro storico previsto dalla disposizione legislativa coincide con tutte le aree che il P.R.G. vigente individua come zona territoriale omogenea “A Centro storico”.

b) gli edifici vincolati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Tale disposizione non necessita di particolari chiarimenti.

c) gli edifici oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali. Essi sono rappresentati da:

- edifici ricompresi nei nuclei di cui all'art. 10 dell'ex legge regionale 24/85 e all'art. 28 dell'ex legge regionale n. 61/85, con grado di protezione G.P.1 e G.P.2;

d) gli edifici ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta di cui all'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 o di quelle dichiarate inedificabili per sentenza o provvedimento amministrativo. Tale disposizione non necessita di particolari chiarimenti.

e) gli edifici anche parzialmente abusivi soggetti all'obbligo della demolizione, nei quali siano stati eseguiti interventi:

- in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (art. 31 DPR 380/2001);

- di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (art.33 DPR 380/2001);

- di interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (art.34 DPR 380/2001). Viceversa, nel caso in cui l'abuso comporti l'irrogazione esclusivamente di una sanzione pecuniaria, successivamente al pagamento della stessa, potranno essere attivati gli interventi previsti dalla legge regionale n. 14/2009.

f) gli edifici aventi destinazione commerciale qualora siano volti ad eludere o derogare le disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali. Tale disposizione non necessita di particolari chiarimenti.

g) gli edifici ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è consentita l'edificazione ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni. Tale disposizione non necessita di particolari chiarimenti.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 72 DEL  
28/10/2009

OGGETTO: ULTERIORI LIMITI E MODALITÀ PER APPLICARE LA LEGGE REGIONALE N. 14 DELL'8 LUGLIO 2009, RECANTE "INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE”.

### **Fabbricato condonato**

Il progetto di ampliamento mediante un corpo edilizio in aderenza, ovvero utilizzando un corpo edilizio contiguo o separato, nel caso di presenza di volumi condonati relativi a manufatti accessori e/o precari, è subordinato alla ricomposizione architettonica di tali volumi.

### **Disciplina delle distanze**

L'art. 9, comma 8, della legge regionale n. 14 prevede che siano fatte salve le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa statale vigente. Al fine di evitare l'insorgenza di contenziosi tra i privati e di garantire uno sviluppo urbanistico ed edilizio di qualità, senza compromettere nel medio-lungo termine l'adeguamento infrastrutturale e tecnologico del territorio comunale tutti gli interventi sono possibili nel rispetto di quanto prevedono le norme tecniche del vigente Piano regolatore generale relativamente al rispetto delle distanze tra fabbricati, dai confini e dalle strade.

### **Edifici composti da più unità immobiliari. Case a schiera e bifamiliari.**

In caso di edifici composti da più unità immobiliari, l'intervento sulla singola unità può essere effettuato solo se previsto in un progetto unitario presentato da tutti i proprietari che garantisca i caratteri e l'armonia architettonica prevista dal progetto originale. In caso di condominio tale progetto unitario dovrà essere approvato dall'assemblea dei condomini. L'osservanza delle condizioni sopra citate consente, successivamente, di eseguire gli interventi anche separatamente per singola unità immobiliare con appositi progetti stralcio.

Le stesse regole si applicano anche alle case a schiera e alle bifamiliari.

Sono esenti dalle precedenti limitazioni gli interventi sulle unità immobiliari di testa, qualora sviluppati lateralmente.

In ogni caso non è ammesso il trasferimento della cubatura spettante alla singola unità immobiliare, derivante dall'applicazione della legge regionale 8 luglio 2009 n. 14.

### **Definizione di prima casa di abitazione**

L'art. 8 della Legge regionale n. 26 del 9 ottobre 2009 definisce prima casa di abitazione l'unità immobiliare in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l'avente titolo, o i suoi familiari, risiedano oppure si obbligino a stabilire la residenza e a mantenerla per ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della medesima legge regionale 8 luglio 2009, n. 14.

Emerge la necessità di definire il concetto di "familiari". A tal fine si ritiene che debbano essere considerati familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, in analogia con quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 72 DEL  
28/10/2009

OGGETTO: ULTERIORI LIMITI E MODALITÀ PER APPLICARE LA LEGGE REGIONALE  
N. 14 DELL'8 LUGLIO 2009, RECANTE "INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL  
SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E  
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 IN MATERIA DI  
BARRIERE ARCHITETTONICHE".

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 72 DEL  
28/10/2009

OGGETTO: ULTERIORI LIMITI E MODALITÀ PER APPLICARE LA LEGGE REGIONALE  
N. 14 DELL'8 LUGLIO 2009, RECANTE "INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL  
SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E  
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 IN MATERIA DI  
BARRIERE ARCHITETTONICHE".

## **Ulteriori limiti applicativi (applicabili agli edifici diversi dalla prima casa di abitazione)**

### **Edifici adibiti ad uso diverso da quello residenziale**

Al fine di un'appropriata applicazione dell'art. 2, comma 2, della L. reg. 14/2009, agli edifici adibiti ad uso direzionale/commerciale/ricettivo, l'ampliamento del 20% viene calcolato sulla superficie coperta di ciascun piano utilizzabile dell'edificio.

### **Edifici con destinazione industriale/artigianale localizzati in zona impropria**

Gli ampliamenti previsti dagli artt. 2 e 3 della L.R. 14/2009 non sono applicabili ai fabbricati classificati dal P.R.G. vigente come "*Attività produttive da confermare*", "*Attività produttive da bloccare*", "*Attività produttive da trasferire*".

### **Altezze**

Nel caso di edifici non destinati a prima casa di abitazione, l'ampliamento previsto dalla L.reg. 14/2009 è possibile in altezza solo limitatamente ad un ulteriore piano abitabile rispetto a quello esistente.

**COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO**

**PROVINCIA DI VICENZA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero Proposta **74** del **21/10/2009**

Numero Delibera **72** del **28/10/2009**

Settore/Servizio: **Settore Tecnico / Settore Tecnico**

---

OGGETTO

**ULTERIORI LIMITI E MODALITÀ PER APPLICARE LA LEGGE REGIONALE N. 14 DELL'8 LUGLIO 2009, RECANTE "INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007, N. 16 IN MATERIA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE".**

---

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D.LGS. 267/2000*

---

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

**FAVOREVOLE**

---

Data **21/10/2009**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Arch. FERRONATO EMANUELE PAOLO

---



**COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO**

**PROVINCIA DI VICENZA**

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

*F.to ALESSANDRO ZOPPELLETTO*

IL SEGRETARIO COMUNALE

*F.to DOTT. LUIGI ALFIDI*

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Segretario Direttore Generale che copia del presente verbale è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Monticello Conte Otto, li 02/11/2009

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE

*F.to DOTT. LUIGI ALFIDI*

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Monticello Conte Otto, li 02/11/2009

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

---

Io Segretario Direttore Generale

Attesto:

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D.Lgs. n. 267/2000);

Monticello Conte Otto, li

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE

*F.to DOTT. LUIGI ALFIDI*